

Pubblicato il 20/04/2018

N. 00333/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00542/2018 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, proposto da:

“OMISSIS” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Barraja e Massimiliano Mangano, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

contro

- Assessorato regionale della salute, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
- Azienda sanitaria provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;

nei confronti

OMISIS & C Snc, OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l., OMISSIS S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) del decreto assessoriale n. 2777 del 29 dicembre 2017, pubblicato nella GURS n. 4 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2017”, nella parte in cui non prevede che il budget individuale

assegnato alle strutture accreditate e convenzionate dovrà essere tale da garantire - nei limiti dell'aggregato provinciale di spesa attribuito - condizioni di parità tra le strutture accreditate e convenzionate nell'ambito della medesima branca di appartenenza;

B) del D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017, pubblicato nella GURS n. 4 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2017” nella parte in cui, all'art.2, stabilisce di: “ripartire il 97% dell'aggregato di spesa provinciale per branca, di cui alla Tabella “A” del presente decreto, rapportandolo ai singoli budget assegnati nell'anno 2016” e “ripartire il residuo 3% dell'aggregato provinciale per branca, di cui alla Tabella “A” del presente decreto, sulla base di una griglia di valutazione (valevole anche per i nuovi ingressi) esplicitata negli Allegati B1 e B2”.

C) del D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017 pubblicato nella GURS n. 4 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2017” nella parte in cui, all'art.16 stabilisce: “Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato “C” cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008);

D) del contratto tipo di cui all'allegato “C” del D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017 pubblicato nella GURS n. 4 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2017” nella parte in cui, all'art. 9 stabilisce: “Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2017, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, il suddetto specialista e/o la struttura specialistica privata rinuncia alle azioni impugnative già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai conteziosi instaurabili avverso gli stessi” ove la predetta clausola dovesse essere interpretata nel senso che lo specialista/ la struttura specialistica privata, rinuncia a contestare in giudizio il budget individuale ad essa assegnato per l'anno 2017 sul presupposto del c.d. criterio storico, sancito all'art. 2 del medesimo D.A. n. 2777 del 29 dicembre 2017;

E) della nota ASP di Palermo, prot. n. 345 del 26.01.18, nella parte in cui le prestazioni a far data dal 01.01.2018 saranno liquidate in ragione del 97% del budget di cui al contratto per l'anno 2016 ed alle medesime condizioni;

F) della nota ASP di Palermo, prot. n. 377 del 30.01.18;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in ipotesi adottato e non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via

incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 19 aprile 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la quantificazione, relativamente all'anno 2017, dell'aggregato di spesa per la branca "Medicina nucleare" in cui opera la società ricorrente;

- l'istanza cautelare avanzata in analogo ricorso è stata accolta dalla sezione con l'ordinanza n. 281 del 2018 da cui non si ritiene di discostarsi;

Rilevato che il provvedimento impugnato produce un innegabile danno grave e irreparabile alla ricorrente nelle parti in cui prevede: che la sottoscrizione del contratto di assegnazione del budget comporta la rinuncia alle azioni giurisdizionali già intraprese o future (art. 9 del contratto tipo allegato C al decreto impugnato); che la mancata sottoscrizione comporta l'interruzione della remunerazione e la sospensione dell'accreditamento (art. 16 del decreto impugnato);

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris nella parte in cui censura l'art. 16 del decreto e l'art. 9 dello schema di contratto, costituente l'allegato "C" del decreto impugnato, in quanto sembrerebbe compromesso il diritto di difesa costituzionalmente garantito;

Considerato che appare opportuno approfondire le ulteriori censure in sede di merito;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare limitatamente all'art. 16 del decreto e all'art. 9 dello schema di contratto, costituente l'allegato "C" del decreto impugnato, compensando le spese di fase, tenuto conto della complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di aprile 2019, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l'intervento dei

magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

•

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)